Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 marzo 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 febbraio 1951, n. **103.**

Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione del secondo comma dell'art. 58 del Codice civile non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 14 febbraio 1951, n. **104.**

Aumento delle tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo rispettivamente in data 1° dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938, n. 137, sono modificate nel modo seguente:

« I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme rimanendo le relative aliquote.

« Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 833 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 9 marzo 1951, n. **105.**

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, con la seguente modificazione:

« All'art. 1, dopo le parole: "Ministro per l'industria e commercio", sono aggiunte le altre: "per esclusivo tramite degli Uffici provinciali per l'industria e il commercio" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 106.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS.ma del Buon Cammino, nel comune di Altamura (Bari).

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Maria SS.ma del Buon Cammino, nel comune di Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 107.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di San Silvestro Primo Papa, in località Costa del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 dicembre 1947, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia di San Silvestro Primo Papa, in località Costa del comune di Vittorio Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 108.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Grato e Francesco di Sales, in frazione Motta del comune di Costigliole d'Asti.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 17 marzo 1950, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Grato e Francesco di Sales, in frazione Motta del comune di Costigliole d'Asti e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 109.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Michele Arcangelo, in frazione Canussio del comune di Varmo (Udine).

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 31 luglio 1941, integrato con postilla 9 febbraio 1950, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Michele Arcangelo, in frazione Canussio del comune di Varmo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 110.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma di San Michele, in frazione Dalli Sotto del comune di Sillano (Lucca).

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 24 maggio 1949, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia autonoma di San Michele, in frazione Dalli Sotto del comune di Sillano (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 111.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Grosseto.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effettivi civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 11 febbraio 1949, integrato con postille 20 luglio 1949 e 20 marzo 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Maffolini Alberto fu Vincenzo, partita 250, foglio di mappa 10, particella 67, per la superficie di Ha. 0.69.10 e col reddito dominicale di L. 234,94 ed agrario di L. 48,37 e confinante con l'alveo dell'Agnena Nuova, con il fondo di proprietà Fellone Teresa fu Pasquale, con la strada comunale « Quote Altura », con il fondo di proprietà Graziano Filomena e Maria Grazia fu Francesco, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 novembre 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 334. — BERITELLI

(1114)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Monterchi (Arezzo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione di una arbitraria manifestazione recentemente inscenata nel comune di Monterchi, allo scopo di protestare contro la visita ufficiale al Governo Italiano di un'alta personalità estera e l'invio, da parte della competente autorità militare, di preavviso di destinazione alle armi a militari in congedo, il sindaco del Comune stesso, sig. Comanducci Astorre, assumeva un atteggiamento in assoluto contrasto con i doveri della sua carica.

In tale contingenza, infatti, in cui egli avrebbe dovuto sentire maggiormente la propria responsabilità di capo della civica azienda e di ufficiale del Governo, il predetto amministratore, ad onta delle disposizioni impartite dall'Autorità governativa per la tutela dell'ordine pubblico, non interveniva per vietare ed indi, per far cessare la manifestazione, ma, deliberatamente, si allontanava dalla piazza in cui erano adunati i dimostranti.

L'inqualificabile contegno del sindaco faceva sì che la manifestazione si protraesse più a lungo, degenerando anche in pressioni e minacce all'indirizzo di alcuni cittadini che si erano rifiutati di restituire al Distretto militare le cartoline preavviso di destinazione alle armi.

Il comportamento di subdola acquiescenza del sindaco Comanducci, aspramente criticato dalla maggioranza della popolazione, ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, premessa di gravi turbative per l'ordine pubblico.

In considerazione di ciò il Prefetto, con suo decreto in data 24 gennaio 1951, ha disposto la sospensione del Comanducci dalla carica e ne ha proposto la rimozione ai sensi dell'art. 149, settimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ravvisandosi, nel caso in esame, gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale viene disposta la rimozione dalla carica del sindaco Comanducci e fissato in tre anni il periodo della sua ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 10 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comportamento del sindaco di Monterchi, sig. Comanducci Astorre, in aperto contrasto con i doveri inerenti alla carica, ha creato localmente le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Comanducci Astorre, sindaco di Monterchi (Arezzo) è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1950.

Istituzione di una Agenzia consolare in Adelaide (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Adelaide (Australia) alle dipendenze del Consolato in Melbourne.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1950

p. Il Ministro: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1951
Registro n. 21, foglio n. 115. — BARNABA

(963)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1950.
Istituzione di una Agenzia consolare in La Rioja (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in La Rioja alle dipendenze del Consolato di Cordoba.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: DOMINEDO'

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1951
Registro n. 21, foglio n. 119. — BARNABA

(966)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1951.
Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino del Turano alla Terni, Società per l'industria e l'elettricità.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre dello stesso anno, numero 290 che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta dalla « Terni » Società per l'industria e l'elettricità tendente ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del fiume Turano dalla diga di Posticciola al ponte di Ascrea scorrenti nel territorio dei comuni di Rocca Sinibalda, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Collegiove e Pozzaglia Sabina;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di Rieti;

Presa visione della ricevuta n. 18, pos. 7345 del deposito di L. 160.000 effettuato dalla Società Terni il 22 luglio 1950 presso la Sezione della tesoreria provinciale di Terni, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la Prefettura di Rieti il 13 settembre 1950 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopi di piscicoltura alla « Terni » Società per l'industria e l'elettricità le acque del fiume Turano dalla diga di Posticciola al ponte di Ascrea scorrenti nel territorio dei comuni di Rocca Sinibalda, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Collegiove e Pozzaglia Sabina.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 80.000 (ottantamila) nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Rieti è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 263. — BERITELLI

(996)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.
Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 28 aprile 1942;

Vista la deliberazione in data 3 novembre 1950 del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 2 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, è modificato come segue:

« Art. 2. — Il Monte ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili, per loro natura, aventi valore commerciale.

I prestiti fino a L. 300, sono completamente gratuiti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1951:

Scalfaro Felice, notaio residente nel comune di Sersale, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Catanzaro;

Le Pera Salvatore, notaio residente nel comune di Tiriolo, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Catanzaro;

Potenza Mariano, notaio residente nel comune di Buccari, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Nicosia;

Mazzaschi Gianni, notaio residente nel comune di Brescello, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma;

Lanteri Luigi, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Canicattini Bagni, stesso distretto.

(1140)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Colle Val d'Elsa (Siena)

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1951, n. 484, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Colle Val d'Elsa, approvato con decreto Ministeriale 20 maggio 1949, n. 1294, è prorogato fino al 20 maggio 1955.

(1133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo «La Popolare», con sede in Montepaone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1951, la Società cooperativa di consumo «La Popolare», con sede in Montepaone, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(948)

Scioglimento della Società cooperativa di miglioramento agrario e produzione «Terra Laboris», con sede in Roccasecca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1951, la Società cooperativa di miglioramento agrario e produzione «Terra Laboris» con sede in Roccasecca, costituita con atto 27 dicembre 1944 del dottor Giuseppe Tempesta, notaio in Roccasecca, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(950)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Terni, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1951, è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario il prof. Francesco Dramis.

(954)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina «La Nuova Terra», con sede in Napoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 gennaio 1951, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro per la colonizzazione di terre in Argentina «La Nuova Terra», con sede in Napoli, ed è stato nominato commissario il dott. Angelo Altarelli.

(949)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra gli operai dell'industria e dell'agricoltura «Progresso», con sede in Ferrandina, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 febbraio 1951, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa fra gli operai dell'industria e dell'agricoltura «Progresso», con sede in Ferrandina, ed è stato nominato commissario il dott. Ernesto Masciulli.

(955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 57

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 9 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,825
Id. 3,50 % 1902	68,30
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	73,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,925
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Annullamento dell'esito conseguito da un candidato nel concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto di cui al decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4601.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1949, n. 4601, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1949, al registro n. 10, foglio n. 296, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina, e con il quale veniva pure approvato il relativo avviso-programma di concorso;
Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1950, n. 1587, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1950, al registro n. 19, foglio n. 341, con il quale veniva approvata la relativa graduatoria di merito;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, n. P.A.G.41.26. 215.239335 del 6 gennaio 1951;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato l'esito del concorso a ventisei posti di marinaio in prova sulle navi-traghetto dello Stretto di Messina, di cui alla premessa, conseguito dal candidato Caracciolo Santo di Paolo per precedenti penali emersi a suo carico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1951
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 21, *foglio n.* 140. — CASABURI

(1135)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a dodici posti di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe (gruppo A, grado 11°)

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite di età per i pubblici concorsi;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 1951, n. 339/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per dodici posti di aggiunto procuratore di seconda classe (grado 11°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati, che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di procuratore dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare menzione che il candidato è assolutamente esente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri nonchè dal certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 47. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che com-

provi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli aspiranti che comprovino di essere impiegati statali di ruolo sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8).

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali, è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commisione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal Primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti procuratori dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 11°).

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 8 febbraio 1951

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro n. 46, foglio n. 26. — FERRARI

(1134)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.